

38

ASTENSIONE DAL LAVORO

INDICE

Normativa

Legge 11 luglio 1980 n. 312, art. 171

Criteri

Delibera del 19 aprile 2001

NORMATIVA

L. 11 luglio 1980 n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190

Art. 171. Trattenute per scioperi brevi.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo

CRITERI

Definizione del trattamento economico durante l'astensione dal lavoro
Delibera del 19 aprile 2001

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato in linea di principio l'effettuazione di trattenute pari alle intere giornate, nelle quali siano state effettuate astensioni dalle udienze di merito da parte dei magistrati.